



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

Roma, 17 maggio 2022

**Al Presidente della VII Commissione Istruzione
pubblica, Beni culturali, Ricerca scientifica,
Spettacolo e Sport del Senato della Repubblica**
Palazzo Madama – ROMA

**Al Presidente della I Commissione Affari
costituzionali
del Senato della Repubblica**
Palazzo Madama - ROMA

c/o commissioneistruzione@senato.it

OGGETTO: Audizione informale sul disegno di legge n. 2598 (d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR) – giovedì 19 maggio 2022 ore 13.45 - Documentazione

L'ANFIS, ringraziando le SS.LL. di essere stata convocata in audizione per dare il proprio contributo sui provvedimenti varati dal Consiglio dei Ministri in materia di Istruzione, di cui al disegno di legge n. 2598 (d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR), quale Associazione rappresentativa di docenti della scuola impegnati nella formazione degli insegnanti, chiede che siano presi in considerazione i rilievi di seguito illustrati, oggetto di sintetica esposizione, nei limiti di tempo concessi, durante l'audizione.

In premessa si ritiene doveroso fare presente che qualunque modifica si dovesse apportare, in sede di conversione in legge, al testo del d.d.l. 2598 (d-l 36/2022) in relazione al CAPO VIII – Istruzione, debba mantenere garantiti nei percorsi universitari e accademici abilitanti di formazione iniziale:

- a) il numero di **20 CFU/CFA minimi destinati al tirocinio**, per il suo elevato valore formativo di collegamento immersivo tra teoria e pratica;
- b) la presenza, nell'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale, di **laboratori di didattica disciplinare** nei quali siano chiamati, **in qualità di docenti, insegnanti esperti della scuola**;
- c) la **presenza dei tutor**, secondo un modello che riprenda quanto già sperimentato e tutt'ora in atto nei corsi di laurea di Scienze della formazione destinati a formare gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, che prevedono le due figure del *tutor coordinatore*, utilizzato presso le università e le istituzioni AFAM in regime di esonero parziale o totale dal servizio a scuola, e del *tutor dei tirocinanti*, in servizio a scuola e per il quale si auspica che nella decretazione attuativa si possa prevedere un regime di orario agevolato. In questo modo si utilizzerebbero termini già noti sia nella comunità scientifica che si occupa di *initial teacher education*, sia in letteratura. Su questo punto, infine, si ritiene che qualunque intervento di revisione del testo del d.d.l. di cui all'oggetto, in sede di conversione in legge del d-l 36/2022, debba mantenere invariati gli stanziamenti previsti del nuovo Art. 2-bis, comma 6 – introdotto dall'art. 44, comma 1 lettera



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

d - per le sostituzioni e gli oneri da sostenere per gli incarichi ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado ai quali assegnare le attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale, pena l'inattuabilità delle disposizioni relative all'impiego dei tutor nei percorsi.

Fatte le suddette premesse si segnalano i seguenti rilievi, con relative osservazioni e proposte di intervento, sul testo del disegno di legge n. 2598 (d-l 36/2022 - ulteriori misure attuazione PNRR).

1. **Rilievo.** Per il “percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici” introdotto all'art. 44 comma 1 lettera c) del d-l 36/2022 (d'ora in poi definiti “percorso di formazione iniziale”), viene sancito alla lettera d, del medesimo articolo, il condivisibile principio secondo cui – con apposita decretazione attuativa - “sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne la elevata qualità e la solidità”.

Osservazione. Si ritiene che la elevata qualità e solidità dei percorsi di formazione iniziale possa essere garantita solo se si garantisce l'organicità e unitarietà di detti percorsi, in un *continuum* formativo che risponda a criteri di propedeuticità tra gli apprendimenti e di articolazione di processi teorico-pratici tra loro strettamente connessi . Si ritiene, infatti, che gli apprendimenti di didattica disciplinare, laboratorio e tirocinio possano essere affrontati solo dopo una fase avanzata degli studi disciplinari e assicurando il loro sviluppo in un arco temporale che non ne disperda il valore formativo.

Si ravvisa, pertanto, da parte nostra un notevole elemento di debolezza, rispetto alla qualità e alla solidità richiamata nella norma, nella possibilità che il d.l. 36/2022 prevede per il nuovo “Art. 2-bis” del d.lgs. 59/3017 – novellato dall'art. 44, comma 1 lettera d - il quale al comma 3 ammette l'accesso all'offerta formativa, che i centri universitari e accademici devono organizzare per i percorsi di formazione iniziale”, “anche durante i percorsi di laurea triennale” e durante i primi anni di corso delle lauree magistrali a ciclo unico.

Proposta. Si chiede di intervenire sul testo del comma 3 dell'Art. 2-bis, novellato dall'art. 44, c.1 lettera d, in modo da escludere la possibilità di accedere all'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale prima che siano stati interamente completati almeno tre anni di corso di laurea disciplinare.

Si chiede, inoltre, di far precedere l'accesso all'offerta formativa dei percorsi, come disciplinata dal nuovo Art. 2-bis, comma 3 – novellato dall'art. 44, c.1 lettera d - da una verifica del possesso di crediti formativi relativi ad apprendimenti disciplinari propedeutici alle didattiche disciplinari, ai laboratori didattici e al tirocinio. Tale esigenza si assolve, a nostro parere, prevedendo un sistema di immissione delle domande di accesso all'offerta formativa di cui al citato comma 3 del nuovo Art. 2-bis, che richieda l'inserimento degli esami sostenuti (nei corsi di laurea disciplinare) e i relativi CFU/CFA, attivando così meccanismi di verifica del possesso dei necessari prerequisiti.

Infine, su questo punto, si propone di richiedere agli studenti che non abbiano conseguito la laurea magistrale disciplinare, intenzionati ad accedere all'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale in attuazione dell'Art 2-bis comma 3, di elaborare un *piano di studi* nel quale siano inseriti gli insegnamenti e i relativi CFU/CFA che si vogliono sostenere e dal quale si possa verificare la rispondenza del piano ai criteri di elevata qualità e solidità del percorso che si intraprende, anche in relazione all'organicità di cui al punto 1.



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

2. **Rilievo.** Il nuovo “Art. 2-bis” del d.lgs. 59/3017 – novellato dall’art. 44, comma 1 lettera d - con il già sopra richiamato comma 3, ammette l’accesso all’offerta formativa organizzata e impartita dai centri universitari e accademici per la formazione iniziale dei docenti, anche prima del conseguimento della laurea magistrale disciplinare

Osservazione. Oltre alle osservazioni già formulate al punto 1, si fa presente che un eventuale libero accesso all’offerta formativa di cui al nuovo “Art. 2-bis”, comma 3 citato offerta da qualunque istituzione di istruzione superiore (università e istituzioni AFAM) o da enti accreditati, può indurre meccanismi strumentali di offerta di CFU/CFA da parte di soggetti diversi dall’ateneo/istituzione afferente il corso di laurea magistrale seguito dallo/a studente. Si tenga, inoltre, presente che, senza voler nulla togliere all’efficacia di seri percorsi di formazione che utilizzano le più aggiornate tecnologie didattiche, si potrebbero configurare offerte di CFU/CFA acquisibili interamente online, una circostanza che anche nella disciplina dei 24 CFU/CFA introdotti dal d.m. 616/2017, si è inteso contenere entro un limite definito. Sono circostanze già manifestatesi nell’attuazione dei percorsi per l’acquisizione dei 24 CFU/CFA, generando una sorta di *mercato* dei crediti che nuocerebbe pesantemente alla qualità e alla solidità del percorso.

Proposta. Si ritiene necessario introdurre e prevedere due strumenti per limitare il potenziale danno alla qualità e alla solidità dei percorsi: a) attribuire al centro universitario o accademico dell’università o dell’istituzione AFAM presso cui lo/la studente frequenta il corso di laurea disciplinare, il ruolo di centro universitario o accademico “afferente” per l’accreditamento dei CFU/CFA acquisiti anticipatamente - ex nuovo Art. 2-bis, comma 3 - presso altre istituzioni accreditate; b) porre un limite al numero di crediti acquisibili in corsi interamente online, riteniamo entro il limite massimo del 30% del totale dei 60 CFU/CFA.

3. **Rilievo.** Il nuovo “Art. 2-bis” del d.lgs. 59/3017 – novellato dall’art. 44, comma 1 lettera d – al comma 1 stabilisce che i percorsi di formazione iniziale saranno organizzati e impartiti dai centri universitari e accademici allo scopo “individuati dalle istituzioni della formazione superiore”.

Osservazione. L’esperienza fatta fin dalle prime forme di percorsi universitari e accademici di specializzazione all’insegnamento in Italia (1999) ha fatto maturare la determinata convinzione che qualunque forma assumano i centri universitari e accademici per la formazione iniziale dei docenti, ex nuovo Art. 2-bis, comma 1, essi debbano prevedere forme organizzative e di gestione attraverso organi che vedano la presenza, tra i propri membri, anche di docenti della scuola impegnati nei percorsi in qualità di tutor. Vi è inoltre l’esigenza di dare attuazione al principio espresso dall’Art. 1, comma 181-b della legge 107/2015 secondo il quale la formazione iniziale degli insegnanti deve vedere una stretta collaborazione tra scuola e università, un principio richiamato anche nell’Art. 2-bis” del d.lgs. 59/3017 – novellato dall’art. 44, comma 1 lettera d – al comma 1 (ultimo periodo). Una tale collaborazione si esprime non solo nella collaborazione tra gli organi decisionali (Ministeri, USR e università/istituzioni AFAM) dei due presidi istituzionali di educazione e formazione in Italia (scuola e istruzione superiore), ma anche e soprattutto nelle concrete collaborazioni che si attuano nei contesti operativi, le quali determinano nei diversi momenti e percorsi formativi un’autentica partnership operativa e contaminativa (in senso estremamente positivo, come dimostrano numerosi studi, esperienze e testimonianze) tra la sede della ricerca e della elaborazione teorica (l’istruzione superiore: università e istituzioni AFAM) e la sede immersiva della pratica



Associazione
Nazionale
Formatori
Insegnanti
Supervisor

website: www.anfis.eu
via S. Alessio, 38 - 37129 Verona
tel. + 39 329 6422 306
email: segreteria@anfis.eu - pec: anfis@pec.anfis.eu

professionale (le istituzioni scolastiche), pur nella chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze, richiamata dall'Art. 1 comma 181-b della legge 107/2015.

Proposta. Si ritiene necessario prevedere nella conversione in legge del d.l. 36/2022 e nella successiva decretazione attuativa, la compresenza, in tutti gli organi di selezione, gestione e valutazione previsti nei percorsi, così come nelle commissioni giudicatrici e d'esame, di docenti universitari e di docenti della scuola (in particolar modo quelli coinvolti nei percorsi di formazione in qualità di tutor). Tale previsione garantirebbe la stretta collaborazione tra scuola e università/Istituzioni AFAM in modo strutturato e stabile e assicurerebbe anche in sede di governo e valutazione dei processi e dei risultati di apprendimento, la compresenza elaborativa e valutativa dei due piani che caratterizzano la formazione iniziale dei docenti: quello della ricerca fatta teoria divulgabile, e quello della pratica agita e validata, in un virtuoso ciclo collaborativo e formativo.

Si ritiene doveroso, infine, esprimere due ultime osservazioni sul ddl in oggetto: a) la prima riguarda la necessità di considerare la formazione in servizio come una maturazione di un percorso di formazione continua lungo tutto l'arco della vita professionale dell'insegnante, che affonda le proprie radici nella formazione iniziale, e si sviluppa sulle basi che quest'ultima ha saputo gettare, dando continuità strutturale a una collaborazione tra scuola e istruzione superiore che nasce e si struttura a partire dalle fondamenta della formazione; b) la seconda osservazione è relativa all'introduzione della "Scuola di alta formazione per l'istruzione" che il nuovo Art. 16-bis del d.lgs. 59/2017 – novellato dall'art. 44, comma 1 lettera h – istituisce, sulla cui funzione e azione restano alcune perplessità sulle quali l'Associazione si riserva di esprimersi in futuro.



Prof. Riccardo Scaglioni
Presidente A.N.F.I.S.